

Il certificato 'antipedofilia': quello che c'è da sapere

Domenica 6 aprile 2014, per chi lavora a stretto contatto con i minori è scattato l'obbligo di produrre il certificato del casellario giudiziale. Ma in cosa consiste quello che è stato ribattezzato il '**certificato antipedofilia**'?



La norma, contenuta nel Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 (attuativo della Direttiva Comunitaria n. 93/2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile) riguarda qualunque datore di lavoro che intenda impiegare una persona in mansioni a diretto contatto con bambini/adolescenti; il datore deve richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale se non vuole incorrere nel pagamento di una sanzione (dai 10.000 a 15.000 euro) a seguito di controlli.

L'obbligo del certificato penale scatta solo di fronte alla stipula di un contratto di lavoro e non per forme di collaborazione ascrivibili al volontariato. Il decreto legislativo prescrive che il soggetto che intenda impiegare una persona per lo **svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori** deve richiedere, prima di stipulare il contratto di assunzione, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare con il quale si **attesta che il soggetto non è stato condannato per reati contro i minori: prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento dei minorenni** (reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale).

Astrattamente, pertanto, i soggetti interessati dal provvedimento dovrebbero essere gli insegnanti, i bidelli, i catechisti, i volontari delle associazioni, gli allenatori di società sportive... In passato, infatti, si è già verificato che soggetti condannati per reati connessi con la pedofilia e/o l'abuso sessuale siano rimasti a lavorare in contatto con minori per anni, senza che vi fosse un effettivo controllo.

Le Mamme e Papà potranno ora stare più tranquilli quando lasciano i figli a scuola, in piscina o in parrocchia? Sono sorti dubbi interpretativi e, a parere del F4CR Network, rimangono notevoli perplessità.

La Cei, le associazioni sportive, il Coni e le associazioni dei datori di lavoro domestico hanno richiesto al Ministero della Giustizia delle delucidazioni, soprattutto in riferimento a quegli enti e associazioni che intendano avvalersi di volontari. La conferenza dei vescovi italiani ha sottolineato le incertezze interpretative della norma e l'opportunità di richiedere ugualmente la certificazione anche ai soggetti non obbligati (per i **catechisti** non c'è questo obbligo, ma l'assenza di un obbligo giuridico in senso stretto non esclude l'opportunità di richiedere ugualmente anche in queste ipotesi il certificato penale), mentre l'organizzazione di datori di lavoro domestico ha espresso simili preoccupazioni riguardo alle **colf** e alle **baby-sitter** (per loro non c'è l'obbligo in caso di lavoro domestico, non direttamente legato ai bambini che pur possono essere presenti. Il datore di lavoro, trattandosi di un rapporto fiduciario, può decidere autonomamente).

Il Ministero della Giustizia è intervenuto per chiarire la vicenda, chiarendo che i **tantissimi volontari che operano a titolo gratuito presso parrocchie, Onlus o associazioni sportive (e dunque non titolari di un vero**

e proprio contratto di lavoro) non sono tenuti all'accertamento previsto dal decreto legislativo. L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresti alla stipula di un contratto. Non sorge l'obbligo, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. In altre parole, catechisti, volontari che operano presso associazioni, organizzazioni scout e società sportive non sono soggetti al controllo previsto dal decreto, cosa che limita molto il campo d'azione del provvedimento.

Altra precisazione riguarda la **non retroattività della disposizione**: l'obbligo del certificato riguarda solo i nuovi assunti e non il personale già dipendente. Un chiarimento che scongiura il caos soprattutto nelle scuole. I docenti a tempo indeterminato sono già obbligati a presentarlo al momento dell'assunzione, la novità riguarda i supplenti e gli ausiliari tecnico-amministrativi a tempo determinato. L'obbligo quindi non si estende a chi è già dipendente, per esempio in scuole o palestre.

Il Ministero della Giustizia chiarisce: **il certificato sarà gratuito se chiesto dal datore di lavoro**. Certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale.

Quanto ai **tempi ed alle modalità di presentazione dei certificati del casellario giudiziale**, il ministero ha precisato che "saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta". Possono presentare la richiesta i lavoratori interessati, i loro datori di lavoro su delega del dipendente. I moduli per la domanda sono disponibili sul sito del ministero. In attesa del documento, i datori di lavoro potranno accettare un'autocertificazione sostitutiva in cui il lavoratore dichiara di non essere stato condannato per i reati contro i minori.

A parere di questo network, si tratta di una scelta fortemente discutibile. La *ratio* della norma è il contrasto a possibili azioni abuso e sfruttamento sessuale dei minori e non è certamente una labile distinzione tra lavoratore e volontario e a far venir meno un controllo incisivo per TUTTI coloro che quotidianamente spendono il loro tempo con i bambini e gli adolescenti. Il controllo deve essere serio e rigoroso, in ogni contesto e a prescindere dall'etichetta data al tipo di attività svolta.

Approfondimento: per maggiori informazioni si rimanda al sito del [Ministero della Giustizia](#). Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.

[F4CR network website](#) | [facebook](#) | [twitter](#) | [youtube](#) | [google+](#)

E-mail: f4crnetwork@gmail.com | Skype: [f4crnetwork](#)

ARCHIVIO

NETLETTERS

del [F4CR network](#)